

## **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con Ordinanza Collegiale n.332/08, depositata il 12.3.08 la III Sezione bis del TAR del Lazio ha ordinato ai ricorrenti la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei ricorsi riuniti nn.10254/06, 10519/06 e 2781/07 proposti da STURINO ANNA ED ALTRI (n.10254/06), TAMBORRINO DORA (10519/06) e SGOBBIO ANNA e CERNO' ANTONIO (2781/97) per l'annullamento della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici indetto con DDG 22.11.04, formata dalla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari per l'ammissione al corso di formazione del settore formativo per la scuola primaria e secondaria di I grado nella parte in cui comprende concorrenti privi di titoli di accesso al concorso e precisamente privi di laurea almeno quadriennale e/o del requisito di 7 anni di servizio di ruolo maturati dopo la laurea, nonché della derivata graduatoria degli ammessi al corso di formazione e di ogni atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ivi compreso il bando di concorso, le disposizioni ministeriali al riguardo e l'elenco-guaduatoria dei concorrenti ammessi al predetto corso-concorso. Pertanto si notificano per pubblici proclami i riuniti ricorsi n.10254/06, n.10519/06 e n.2781/07 a tutti i concorrenti inclusi nelle impugnate graduatorie privi del requisito della laurea quadriennale e/o dell'ulteriore requisito di 7 anni di servizio di ruolo maturato dopo tale laurea. MOTIVI DI RICORSO. Violazione e falsa applicazione dell'art.29 del T.U. n.165/01 e dell'art.4 del bando di concorso. Eccesso di potere, illegittimità derivata. In virtù del predetto art.29 può accedere al concorso a posti di Dirigente Scolastico il personale docente che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno 7 anni con il possesso di laurea. Tanto è ribadito dall'art.4 del bando. La giurisprudenza del

Consiglio di Stato ha interpretato tale disposizione nel senso che la laurea richiesta è la vecchia laurea quadriennale e che il requisito dei 7 anni di servizio deve essere maturato dopo tale laurea. Illegittimamente quindi l'Ufficio Scol.co Regionale di Bari ed il Ministero della P.I. hanno assentito alla partecipazione al concorso per Dirigenti Scolastici di concorrenti privi almeno di lauree quadriennali e del requisito di 7 anni di servizio maturati dopo tale laurea, non essendo utili i diplomi ISEF, di Conservatorio e le Lauree brevi. MOTIVI AGGIUNTI. Sempre per gli stessi motivi sono state censurate le graduatorie impugnate anche nella assunta valenza di graduatoria conclusiva generale di merito del concorso, in applicazione del comma 620 della Finanziaria 2007. Per i predetti motivi i ricorrenti chiedono l'annullamento dei provvedimenti impugnati con la conseguente estromissione dalla graduatoria dei concorrenti privi dei predetti requisiti di accesso. Il prosieguo della causa è stato fissato per l'udienza del 23.10.2008.      Avv. Franco Carrozzo